



COMUNE DI CARIMATE

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DA CALCIO SITO IN VIA DELLA VALLE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 del 14/06/2021

INDICE DEGLI ARTICOLI

- Art. 1 Principi generali e finalità
- Art. 2 Uso dell'impianto
- Art. 3 Prenotazione del campo da calcio
- Art. 4 Obblighi degli utenti
- Art. 5 Utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione
- Art. 6 Tariffe
- Art. 7 Responsabilità
- Art. 8 Controlli e verifiche uso dell'impianto
- Art. 9 Sanzioni
- Art. 10 Norme di rinvio

Art. 1 Principi generali e finalità

Il Comune di Carimate con il presente Regolamento disciplina l'uso del campo da calcio sito via della Valle all'interno del parco pubblico.

Art. 2 Uso dell'impianto

Il campo da calcio è di proprietà del Comune di Carimate che stabilisce le modalità e condizioni per l'uso, nel rispetto delle norme che regolamentano l'idoneità e le finalità dell'impianto.

L'impianto sportivo potrà essere concesso in uso a gruppi Amatoriali e a privati cittadini. Nell'assegnazione delle concessioni si privilegiano i gruppi amatoriali e i privati cittadini domiciliati/residenti sul territorio di Carimate.

L'impianto è utilizzabile nel periodo compreso tra il 1° Ottobre e il 30 Aprile dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e nel periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre dalle 09.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 22.00.

Art. 3 prenotazione del campo da calcio

I soggetti di cui all'art. 2 che intendono utilizzare l'impianto devono obbligatoriamente prenotare presso la Biblioteca Comunale sita in via Giovanni XXIII n.16 al numero 031-791717 oppure inviando una mail all'indirizzo biblioteca@comunecarimate.it.

All'atto della domanda di concessione d'uso, dovrà essere indicato il nome del responsabile, il quale risponderà di ogni eventuale danno a persone, a strutture e ad attrezzature nel corso dell'utilizzo degli impianti, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità a riguardo. Nella richiesta devono essere espressamente indicati il periodo di utilizzo, ed un recapito telefonico.

Coloro che intendono utilizzare l'impianto per lo svolgimento di iniziative, feste private o tornei amatoriali, che comportano l'utilizzo dell'impianto per più di due ore nella stessa giornata devono fare richiesta almeno 15 giorni prima della dell'evento.

L'ufficio Comunale preposto a ricevere la prenotazione consegnerà al richiedente copia del presente Regolamento

Art. 4 Obblighi degli utenti

I soggetti di cui all'art. 2 che utilizzano il campo sportivo comunale sono tenuti ad individuare un responsabile, che costituisce l'unico ed esclusivo interlocutore con gli incaricati dal comune per la vigilanza ed il controllo dell'impianto sportivo.

In tutti i casi sono tenuti:

- a) a non danneggiare l'impianto;
 - b) a risarcire eventuali danni arrecati;
 - c) a pagare la tariffa nella misura ed entro i termini fissati;
 - d) ad acconsentire il libero accesso e la circolazione del personale comunale di servizio o incaricato dei controlli;
 - e) ad adottare tutte le misure di sicurezza e di pronto soccorso ed altri eventuali accorgimenti, richiesti dalle circostanze;
 - f) a sollevare il Comune da ogni responsabilità anche in ordine agli incidenti derivanti dall'attività sportiva diretta;
 - g) a restituire ogni volta la struttura utilizzata in perfette condizioni d'ordine e di efficienza e pulizia, cioè al termine dell'attività sportiva, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare libero l'impianto ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose;
 - l) rispettare tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla legge.
2. l'Amministrazione Comunale nel caso non venissero rispettati gli obblighi sopra descritti potrà decidere di vietare l'utilizzo ai responsabili.
 3. E' espressamente vietato fumare all'interno del campo da calcio.
 4. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti nell'impianto prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

Art. 5 Utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente dell'impianto, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici, nonché per interventi di straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al concessionario.

Art. 6 Tariffe

L'utilizzo dell'impianto sportivo, da parte dei soggetti di cui all'art. 2 è soggetto al pagamento di una tariffa oraria di euro 20,00 da versare anticipatamente alla Biblioteca Comunale.

L'uso dell'impianto sportivo per feste di bambini inferiori ai 12 anni, accompagnati dai genitori, contemporaneamente all'uso della casetta "Teodolinda", ha i prezzi definitivi per quest'ultima.

Art. 7 Responsabilità

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per incidenti a persone o cose, accaduti all'interno dell'impianto e dell'area di sua pertinenza, o procurati dall'imprudenza di chi usa l'impianto stesso, così come non risponde degli eventuali ammanchi o furti di oggetti e dei valori depositati o abbandonati all'interno del campo da calcio o nelle sue pertinenze.

Art. 8 Controlli e verifiche dell'uso dell'impianto

Il Comune e le forze di Polizia hanno piena facoltà di controllare le modalità d'uso dell'impianto a mezzo di propri operatori. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive.

I predetti operatori hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art. 9 Sanzioni

Ai sensi dell'art. 4 TITOLO III del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Carimate a chiunque violi le disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00

Il Comune di Carimate provvede alla contestazione e notificazione della sanzione ai sensi dell'art. 14 della stessa Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche.

Art. 10 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.